



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL VENETO**

**Cannaregio 2277, 2278 – 30121 Venezia**

**VERBALE**

Il giorno quattordici gennaio duemilasedici, alle ore 15,20 alla riunione convocata dal Presidente del T.A.R. Veneto per la redazione del programma per la gestione dei ricorsi pendenti innanzi allo stesso Tribunale (ai sensi ex art. 37 co. 1 D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011) sono intervenuti:

per il T.A.R. Veneto

dott. Maurizio NICOLOSI – Presidente, dott.ssa Oria SETTESOLDI –  
Presidente Terza Sezione, dott. Stefano MIELLI - Presidente f.f. Seconda  
Sezione, dott. Luigi Gioacchino Giovanni CIACCIO – Segretario Generale,  
Sig.ra Francesca MARCATO – Funzionario

per l'Avvocatura Distrettuale della Stato di Venezia

avv. Stefano Maria CERILLO

per l'Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti

avv. Stefano BIGOLARO – Presidente, avv. prof. Alessandro CALEGARI –  
Segretario Tesoriere

per i Consigli degli Ordini Avvocati del Veneto

avv. Nicola CREUSO – C.O.A. PADOVA

avv. Gaetano GUZZARDI ed avv. Luisa LONDEI – C.O.A. VENEZIA

avv. Giuseppe GORTENUTI – C.O.A. VERONA.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Dopo i saluti di rito il Presidente Nicolosi illustra il contenuto del documento relativo al programma di smaltimento arretrato già anticipato via mail agli interessati e l'esigenza di trovare dei rimedi - per agevolare il risultato della produttività - a fronte di tutti i problemi indicati, appunto, nel documento. Particolare evidenza viene data al problema derivante dall'art. 71 bis C.P.A. introdotto dalla legge di stabilità n. 208/2015 ed alla comunicazione da parte delle Amministrazioni sulla connessione tra più ricorsi.

Dopo questa premessa il Presidente invita i presenti a formulare critiche o nuove proposte in merito.

Avv. Cerillo: Concorda sull'esigenza di ottimizzare il servizio. Pone la questione dell'applicazione (rimedio preventivo presentazione istanza prelievo) alla c.d. "Legge Pinto" ove si è voluto privilegiare il rito alternativo semplificato per risposta immediata (da processo amministrativo a processo normale). Esigibilità.

Deflazione termini percentuali di ricorsi che non hanno problemi particolari. Rito semplificato.

Conclude dicendo che le indicazioni contenute nel documento sono assolutamente accoglibili.

Avv. Guzzardi: propone di cominciare con udienze di verifica interesse in occasione delle quali possano emergere situazioni che richiedano un rinvio o motivi aggiunti o altro.

Avv. Londei: concorda sulla segnalazione di connessioni tra ricorsi

Pres. Nicolosi: sensibilizzare la amministrazioni a verificare le connessioni tra ricorsi



Avv. Gortenuiti: trova utile lo strumento di rinuncia alla sospensiva allo scopo di avere la fissazione del merito.

Pres. Nicolosi: sottolinea il problema di programmazioni da rinuncia sospensiva a merito con un organico così ridotto. Evidenzia la concorrenza con cause che attendono di essere decise da tempo.

Avv. Creuso: Sinteticità dell'atto come fatto premiale per le parti che adottano iniziative la semplificazione ai fini delle spese.

Avv. Bigolaro: Ringrazia a nome dell'Associazione per la convocazione.

Riferisce che all'interno dell'Associazione vi è stata una sorta di sondaggio sugli elementi da riferire in questa sede.

Questi i punti rilevanti:

- L'articolo 71 bis cpa lascia aperti molti interrogativi. Però certamente valorizza lo strumento dell'istanza di prelievo. E' dunque opportuno che essa sia procedimentalizzata, e che - se respinta - lo sia con un provvedimento che rechi una motivazione non di stile (così consentendo agli avvocati di motivare meglio).

- C'è nella nuova norma un passaggio assai interessante, laddove si dice che il giudice provvede sull'istanza di prelievo "sentite le parti costituite". Sulla base di tale norma, il Presidente potrebbe convocare informalmente gli avvocati per acquisire utili elementi di valutazione prima di provvedere sull'istanza di prelievo. Insomma, una sorta di "udienza filtro", ma senza "udienza".

- All'istanza di prelievo potrebbe far seguito la fissazione di un'udienza anche a una certa distanza di tempo, anche per consentire di meglio verificare la situazione.



- Sotto altro profilo, è positivo che si proceda a verificare il permanere dell'interesse alla decisione nei ricorsi più risalenti nel tempo (sia dando termini per memorie sul punto, sia fissando udienze ad hoc). Più problematico pare l'utilizzo di ordinanze istruttorie che impongono di redigere relazioni alle amministrazioni già costituite in giudizio, ove prima non si sia verificato l'interesse alla decisione del ricorso.

- E' opportuna la costituzione di una "Commissione paritetica" tra giudici e avvocati, in particolare per individuare i criteri più opportuni per la fissazione dei meriti.

- Poiché il giovedì è divenuto il giorno di tutte le udienze in Consiglio di Stato, è inopportuno che al TAR Veneto vi siano udienze in tal giorno.

Avv. Calegari: L'introduzione dell'art. 71 bis c.p.a. può rappresentare l'occasione per sperimentare un percorso condiviso, riempiendo le lacune della norma con contenuti di carattere tecnico-operativo: 1) l'espressione "sentite le parti" può essere intesa, come ha anticipato l'avv. Bigolaro, anche in senso informale, per dar luogo ad un confronto orale, senza formalità, tra i difensori delle parti costituite e il Presidente (o un suo delegato), per capire se: esistano le ragioni dell'urgenza; esistano altri contenziosi da collegare o trattare congiuntamente; esistano esigenze istruttorie o l'intenzione della p.a. di adottare nuovi atti che dovrebbero essere impugnati con motivi aggiunti; esista la possibilità di trovare un accordo, in modo che i tempi di fissazione dell'udienza pubblica siano pianificati; esista un accordo tra le parti per la rinuncia ai termini o alla produzione di ulteriori scritti ovvero per la rinuncia ad alcuni motivi di ricorso; si tratterebbe, in buona sostanza, di una sorta di filtro informale,



per spiegare oralmente al giudice di cosa tratti la controversia e come la stessa possa essere canalizzata per ridurre i tempi della sua definizione e gli stessi adempimenti delle parti e degli uffici; si potrebbe operare in via sperimentale nei casi previsti dall'art. 71 bis e poi estendere ad altri casi il modello, se funziona, soprattutto al fine di smaltire il contenzioso pregresso, senza inviare comunicazioni, senza invitare le amministrazioni a fornire defatiganti e talvolta inutili relazioni istruttorie (se si capisce, parlandone brevemente, che nessuno ha più interesse a vedere definita la controversia), senza onerare le parti di presentare istanze o di partecipare a inutili udienze di verifica dell'interesse, in cui si preferisce dichiarare che l'interesse permane, anche solo per non incorrere in preclusioni o responsabilità professionali; 2) In ogni caso, qualora non si potesse o non si volesse procedere in questo modo, a seguito della presentazione dell'istanza di prelievo ex art. 71 bis, il Presidente dovrebbe procedere alla fissazione della camera di consiglio concedendo i termini a difesa; e a questo proposito, nel dubbio circa l'applicazione dell'art. 87 c.p.a., dovrebbero essere prudenzialmente applicati i termini ordinari dell'art. 73 c.p.a.

Pres. Nicolosi: Vi sarebbe l'occasione per applicare anche l'art. 72.

Avv. Calegari: (segue) 3) La Commissione paritetica suggerita dal presidente Bigolaro potrebbe essere utilizzata per definire linee guida e protocolli d'intesa tra la magistratura e gli avvocati, come è stato fatto tra CNF e Cassazione in merito al contenuto del ricorso per cassazione: già a livello di TAR potrebbero, ad esempio, essere definiti i contenuti standard o le diverse tipologie di istanze di prelievo, per far capire ai difensori quali



situazioni possono essere positivamente considerate e quali no, fornendo agli stessi dei modelli di riferimento; coinvolgendo anche il Consiglio di Stato e l'UNAA, si potrebbero invece definire i contenuti degli atti di motivi aggiunti e delle impugnazioni, chiarendo cosa possa essere ivi omissis, rinviando agli atti precedenti, perché si riduca il numero delle pagine senza che questo comporti inammissibilità dell'impugnazione e conseguenti responsabilità dell'avvocato.

Pres. Mielli: Concorda con le proposte

Pres. Settesoldi: E' d'accordo con riunioni informali

Pres. Nicolosi: Ritiene che possa anche valutarsi l'esperimento di udienze informali con il Presidente per verifica d'interesse.


Le istanze di prelievo dovrebbero avere motivazioni chiare e non generiche come ad esempio: pende da tempo. Ordinanze istruttorie per fissare ricorsi vecchissimi laddove confermato l'interesse – motivando le ragioni della permanenza dell'interesse. Soluzioni condivise per 71 bis.

Pres. Settesoldi: Rileva che giacciono tanti prelievi, in Terza Sezione, che è già fissato tutto per l'anno non c'è più spazio per altre fissazioni

Pres. Nicolosi: chiede se ci siano altri interventi (nessuno) e chiude la seduta.

La riunione termina alle ore 16,25

Il Presidente Maurizio Nicolosi



Il Segretario Francesca Marcato

